



Bassano del Grappa, 09/02/2026

Prot. n. 51/2026

DETERMINA

Oggetto: Contratto di affitto di azienda relativo al punto ristoro presso Parco Ragazzi '99 – proroga.

L'Amministratore unico

PREMESSO che SIS Srl, in forza di "contratto per affidamento in house dei servizi strumentali per la manutenzione del verde pubblico", sottoscritto con il Comune di Bassano del Grappa, ha in gestione il punto di ristoro sito nell'immobile, di proprietà del Comune e posto all'interno del "Parco Ragazzi del '99" a Bassano del Grappa, iscritto al Catasto Fabbricati foglio 1, p.lla 1062, sub. 1, cat. C1, classe 7, consistenza mq 117, rendita Euro 2.900,42;

SOTTOLINEATO che SIS Srl è autorizzata anche alla gestione indiretta del predetto punto di ristoro;

CONSIDERATO che, con atto n. 235924 rep. Notaio Giuseppe Fietta, la società SIS srl ha stipulato con il signor Stopiglia Andrea contratto di affitto di azienda relativo al punto di ristoro presso il Parco Ragazzi Del '99 in Bassano del Grappa;

EVIDENZIATO che il succitato contratto di affitto di azienda scade in data 13.02.2026;

RILEVATO che, con determina 2982/2025, il Comune di Bassano del Grappa ha prorogato fino al 30.06.2026 il rapporto negoziale con la società Sis srl, comprendente anche la gestione del predetto punto di ristoro e, pertanto, fino al 30.6.2026 la società Sis srl ha facoltà di gestire, direttamente o indirettamente, il punto di ristoro;

CONSIDERATO che:

- appare irragionevole che Sis srl assuma la gestione diretta del punto di ristoro fino alla data del 30.06.2026;
- difettano i tempi tecnici sufficienti ad istruire una procedura pubblica di selezione del contraente;
- che una eventuale procedura di selezione del contraente potrebbe avere esito negativo, posto che difficilmente si potrebbe reperire un operatore economico disposto ad assumere la gestione del punto di ristoro fino al 30.6.2026 e senza la certezza di una proroga del rapporto gestorio;
- nelle more di una procedura di selezione il punto di ristoro rimarrebbe inattivo e, pertanto, esso non fornirebbe le prestazioni di pubblica utilità che esso attualmente assicura alla collettività;

RILEVATO che le capacità gestionali del signor Stopiglia Andrea, titolare della ditta individuale Kioskos di Stopiglia Andrea, sono state rese evidenti dalla attività gestoria che egli ha svolto, la quale si è caratterizzata per il fatto che sono stati puntualmente adempiuti gli impegni derivanti dal succitato contratto di affitto di azienda, ed è stato adeguatamente valorizzato il complesso aziendale costituente oggetto del contratto di affitto;

RITENUTO, pertanto, di poter ragionevolmente affermare che la proroga dell'attuale rapporto negoziale garantirebbe una prosecuzione della gestione stessa con modalità analoghe a quelle finora adottate, e, dunque, con piena valorizzazione del complesso aziendale, costituente oggetto del contratto di affitto;

CONSIDERATO che la documentazione relativa alla ditta individuale Kioskos di Stopiglia Andrea, già acquisita agli atti del procedimento, non evidenzia condizioni patrimoniali incompatibili con il puntuale rispetto degli impegni conseguenti alla proroga di contratto di affitto di azienda, e che, all'esito di verifiche presso le banche dati delle camere di commercio, il signor Stopiglia Andrea, non risulta fallito o coinvolto in procedure parafallimentari, né risulta protestato;

OSSERVATO che l'adeguata valorizzazione del complesso aziendale, costituente oggetto del contratto di affitto, rende opportuno che il rapporto negoziale si protragga fino al 30.6.2026, salvo possibilità di ulteriore proroga fino a diciotto mesi;

RITENUTO, pertanto, che sia utile e conveniente per la società Sis srl sottoscrivere con la ditta individuale Kioskos di Stopiglia Andrea una proroga contratto di affitto di azienda relativo al punto di ristoro presso il Parco Ragazzi Del '99 in Bassano del Grappa fino al 30.6.2026, salvo possibilità di ulteriore proroga fino a diciotto mesi;

DATO ATTO che la ditta affidataria risulta in possesso dei requisiti necessari per la sottoscrizione del contratto di affitto, giusta documentazione acquisita agli atti;

OSSERVATO che l'art. 192 del D.lgs 18.8.2000, n. 267 dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine che si intende perseguire tramite il contratto da concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa;

RITENUTO conseguentemente di stabilire che:

- a) il fine che si intende perseguire con il presente atto è sottoscrizione di proroga di contratto di affitto di azienda relativo al punto di ristoro presso il Parco Ragazzi Del '99 in Bassano del Grappa, fino al 30.6.2026, salvo possibilità di ulteriore proroga fino a diciotto mesi;
- b) alla sottoscrizione del contratto di affitto di azienda si provvederà, in via diretta, con la ditta individuale Kioskos di Stopiglia Andrea con sede in Mussolente (VI) via Pio X, 67/a, Cod. Fisc. STPNDR78D09A703S, ai sensi della normativa dianzi citata;
- c) il contratto proroga di affitto di azienda dovrà essere stipulato con atto pubblico, presso il Notaio Rogante che viene sin d'ora individuato nella persona del Dott. Giuseppe Fetta, con studio in Bassano del Grappa (VI) via Verci;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Dott. Manuel Bruno;

VISTO il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 36/2023;

DETERMINA

di sottoscrivere direttamente con la ditta individuale Kioskos di Stopiglia Andrea, in persona dell'omonimo titolare, con sede in Mussolente (VI) via Pio X, 67/a Cod. Fisc. STPNDR78D09A703S proroga del contratto di affitto di azienda relativo al punto di ristoro presso Parco Ragazzi Del '99 in Bassano del Grappa, secondo la bozza predisposta dal Notaio Dott. Giuseppe Fietta, che si allega al presente atto;

STABILISCE

che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 18.8.2000, n. 267:

a) il fine che si intende perseguire con il presente atto è sottoscrizione di proroga di contratto di affitto di azienda relativo al punto di ristoro presso il Parco Ragazzi Del '99 in Bassano del Grappa, fino al 30.6.2026, salvo possibilità di ulteriore proroga fino a diciotto mesi;

b) alla sottoscrizione del contratto di affitto di azienda si provvederà, in via diretta, con la ditta individuale Kioskos di Stopiglia Andrea con sede in Mussolente (VI) via Pio X, 67/a, Cod. Fisc. STPNDR78D09A703S, ai sensi della normativa dianzi citata;

c) il contratto proroga di affitto di azienda dovrà essere stipulato con atto pubblico, presso il Notaio Rogante che viene sin d'ora individuato nella persona del Dott. Giuseppe Fetta, con studio in Bassano del Grappa (VI) via Verci;

DA ATTO

che RUP è il Dott. Manuel Bruno;

Il presente atto è impugnabile a termini di legge.

L'Amministratore unico

Dott. Manuel Bruno

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*